

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 23
a iniziativa del Consigliere Mangialardi

presentata in data 27 gennaio 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2012, N. 34
(INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PENSIERO E
DELL'OPERA DI MARIA MONTESSORI)

Art. 1

(Modifica al titolo della l.r. 34/2012)

1. Nel titolo della legge regionale 26 novembre 2012, n. 34 (Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori) dopo la parola: "Montessori" sono aggiunte le seguenti: "e per la tutela del metodo di differenziazione didattica Montessori".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 34/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 34/2012 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Regione riconosce la specifica identità del metodo di differenziazione didattica Montessori nell'ambito dell'ordinamento scolastico e, nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie, promuove le condizioni della sua applicazione.

2 ter. I costi degli arredi e dei materiali necessari all'allestimento degli ambienti di apprendimento montessoriani non possono costituire impedimento alla istituzione di sezioni o classi ad indirizzo didattico differenziato. La Regione si impegna a rimuovere tali ostacoli nelle forme dovute.

2 quater. In considerazione della loro specificità e della loro esemplarità, la Regione tutela l'autonomia degli istituti comprensivi che adottano il metodo Montessori come distintivo, esclusivo e qualificante della propria offerta formativa. A tale previsione si conformano i documenti di programmazione della rete scolastica.

2 quinques. La Regione, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 2 della legge 1 ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati), valorizza la differenziazione didattica a metodo Montessori per la sua efficacia nello sviluppo dell'autonomia individuale, delle competenze chiave della cittadinanza e sul piano dell'innovazione didattica e pertanto istituisce un tavolo di confronto permanente con l'Ufficio scolastico regionale per la definizione degli aspetti didattico-organizzativi in grado di garantirne la continuità dell'insegnamento.".

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.